ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DONATION ITALIA APS" STATUTO

Costituzione - Denominazione e Sede

Art. 1 È costituita un'associazione denominata" DONATION ITALIA APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'associazione ha sede in Salerno alla Via Antonio Russo n.35.Il trasferimento della Sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea idonea alla variazione dello Statuto. Il Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e di rappresentanza sezioni staccate e delegazioni sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite dalle norme statali. La durata della associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 L'Associazione "Donation Italia APS" più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità ed attività

Art.3 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n,42 e successive modifiche
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al già menzionato articolo n.5 CTS
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Art.4 L'Associazione al fine di perseguire le sue finalità di tutela e valorizzazione dell'elemento umano, sociale, ambientale nella totalità delle loro espressioni, promuove da solo o in partenariato convegni, percorsi formativi, convenzioni, attività progettuale partecipazione a programmi operativi nazionali ed internazionali, opera nel campo della editoria per e con pubblicazioni funzionali agli scopi associativi.

Art.5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide le finalità ed i metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.6 Ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Soci

Art.7 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta condividendone gli scopi ed impegnandosi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore senza scopo di lu cro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo ed approvati dalla Assemblea. Le quote versate non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e la perdita dello status di associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.8 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà l'accoglimento o il rigetto dell'aspirante sottoponendola poi a ratifica assembleare. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricordo all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10 I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare alle assemblee, essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Il diritto di voto potrà essere espletato al compimento del terzo mese di iscrizione nel libro soci. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni, Essi hanno inoltre diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dalla

appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e dei conseguenziali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualifica di socio

Art. 11 La qualifica di socio si perde:

- a) per morte
- b) per morosità
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per anno incorso
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di disciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata e mancata presenza, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive,

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 gg di tempo per far ricorso alla Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo

Volontari

Art. 12 Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione presentando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente do cumentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una auto certificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le è di rimborso. quali ammessa modalità questa La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altro tipo di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo n.18 comma 1 del D.Lgs.n.1 17/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le ,malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari sono iscritti in apposito registro.

Sostenitori

Art.13 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo ne gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Associazione.

Lavoratori

Art.14 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità, in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà superare il cinquanta per cento del numero dei volontari o il 5 per cento del numero degli associati.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.15 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte del socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi della Unione Europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso o svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali. Entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, dalle attività diverse da quelle di carattere generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiu su ra dell'esercizio verrà formulato il Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla dell'esercizio chiusura sociale. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto nella integrativa Bilancio. per cassa o nota al In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 il Bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Libri sociali

Art. 16 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati
- b) Registro volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere anche trascritti i verbali redatti per atto pubblico.
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali

<u>Organi sociali</u>

Art.17 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo Organo di controllo se dovessero verificarsi le condizioni previste dall'art.30 del d.lgs. 117/2017
- Revisore dei conti se dovessero verificarsi le condizioni previste dall'art. 30 d.lgs. 117/2017
- Collegio dei Garanti

Le cariche sociali sono elettive ed ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo di cui all'arti.2397 comma 2 del Co dice Civile. Gli Organi Sociali durano in carica 5 anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

Assemblea

Art.18 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. È presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione che la convoca:

- Almeno una volta l'anno
- Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, distinguendo la prima dalla seconda convocazione con un intervallo minimo di 24 ore, la sede della convocazione, ordine del giorno con gli argomenti o ggetto di dibattimento e determinazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e sottoscritta contenente la indicazione del delegato e del delegante.

Art.19 Può avere la connotazione di Assemblea Ordinaria o Assemblea straordinaria con compiti distinti e specifici.

Art.20 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata, mail o comunque con ogni altro mezzo tecnologico che garantisca la certezza della avvenuta convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, tanto della

prima che della seconda convocazione, la sede della riunione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà inviata allegata alla convocazione o massimo entro 5 giorni antecedenti la data della riunione. In caso di urgenza il termine per invio della convocazione si riduce a 5 giorni.

Risulta validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.21 L'Assemblea sia in tipologia di ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo statuto, in tipologia di Assemblea Straordinaria, occorre la presenza sia in prima convocazione che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie necessita l'Assemblea straordinaria con la presenza, sia in prima che seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, sempre in connotazione di Assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. Nelle delibere di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti de Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per elezioni delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Art.22 Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- Definisce il programma generale annuale di attività
- Approva il Bilancio consuntivo e preventivo ed il Bilancio Sociale se previsto
- Elegge i componenti degli Organi sociali compreso ove previsto l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione dei conti per i quale ne definisce il compenso
- Definisce ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo su accesso o recesso o perdita della qualifica di socio e delibera su ricorsi di associati in merito a provvedimenti assunti nei loro confronti.

Art.23 L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- Delibera sulle modifiche dello statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art.24 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti e saranno sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo presenti. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Consiglio Direttivo

Art.25 Il consiglio Direttivo e formato da un massimo di 9 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea convocata per la nomina degli Organi Sociali indica anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art.26 Tutti gli Amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dagli Enti Associati; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Non sono ammesse deleghe in caso di parità.

Art.27 I Consiglieri entro 30 giorni. Dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e cittadinanza "nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Art.28 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o di qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Direttivo procede ad integrare il numero dei consiglieri e la eventuale carica scoperta attingendo alla graduatoria dei non eletti e se questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.29 Le cariche del Consiglio Direttivo non sono a titolo oneroso; i consiglieri hanno diritto solo al rimborso delle spese vive sostenute nell'esclusivo interesse dell'associazione. I membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Art.30 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere opportunamente convocate almeno 7 giorni prima a In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con mezzi idonei, nell'arco di 24 (ventiquattro) ore, a mezzo a.r., telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza della avvenuta ricezione della convocazione. La documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno sarà inviata unitamente alla convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua

assenza da uno dei Vicepresidenti, o in loro assenza da un Consigliere designato dai presenti. Delle se dute e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale redige idoneo verbale sottoscritto dai consiglieri presenti. Il Consigliere che per due riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Art.31 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza della Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il Presidente, il vicepresidente il tesoriere ed il segretario
- Cura tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività (preventivo) ed il Bilancio Consuntivo nonché qualora previsto dalla legge, il Bilancio Sociale, ed il regolamento per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- Conferisce procure generali e speciali
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- Riceve, accetta o respinge domande di adesione di nuovi soci e delibera in ordine alla perdita dello status di socio sottoponendole poi a ratifica assembleare
- Determina annualmente l'ammontare della quota sociale le modalità ed i tempi di versamento sono determinati dal relativo regolamento

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Art.32 Tutte le riunioni degli Organi Sociali, in presenza di oggettive necessità, potranno tenersi in remoto adottando tutte le regole e gli accorgimenti obbligatoriamente richiesti e facendo riferimento ad apposito regolamento.

Presidente

Art.33 Il Presidente è il la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, con procura generale o speciale o nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei Procuratori per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o impedimento le. sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente In caso di effettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art.34 Il Presidente al termine del suo mandato è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente tra i suoi membri. Cessa il proprio mandato per scadenza, dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi

motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito alla attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria e del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Art.35 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e collabora con il Presidente. Ad esso può essere delegato lo svolgimento di specifici incarichi. Dura in carica un quinquennio.

Segretario Generale

Art. 36 Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un quinquennio fra i suoi componenti e al termine del suo mandato è rieleggibile. Il Segretario coordina la collaborazione degli associati e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali curandone la catalogazione e la conservazione. Il Segretario svolge inoltre ogni altro compito eventualmente a lui demandato dall'assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Presidente coerente con il suo ruolo.

Tesoriere

Art.37 Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra i suoi componenti, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione dello stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Collegio dei Garanti

Art.39 Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli Organi sociali. I componenti del Collegio dei garanti eleggono, laddove non fosse monocratico, un presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le modalità previste i componenti degli altri Organi. per La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Associazione.

Organo di Controllo

Art.40 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati nell'art. 30 del d.lgs. 227/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n, 231\,

qualora applicabili nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale.

Bilancio Sociale e informativa sociale

Art.41 Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul sito internet.

Norme di funzionamento e di esecuzione

Art.42 L'applicazione di quanto stabilito dal presente statuto troverà corrispondenza degli specifici regolamenti.

Scioglimento dell'associazione

Art.43 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto,

In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione è tenuta ad inoltrare richiesta di parere al predetto Ufficio Regionale del registro unico nazionale con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n, 82.Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Pubblicità e trasparenza

Art. 44 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori che devono essere messi a disposizione. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione.

Rinvio Normativo

Art.45 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge del Codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Letto, approvato e sottoscritto.